

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
<p style="text-align: center;">Art. 96 Premio di preparazione</p> <p>1. ... omissis ...</p> <p>2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p> <p>3. ... omissis ...</p> <p>4. ... omissis ...</p>	<p style="text-align: center;">Art. 96 Premio di Preparazione</p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 97 Premio di addestramento e formazione tecnica</p> <p>1. Alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da “professionista”, un premio di addestramento e formazione tecnica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 97 Premio di addestramento e formazione tecnica</p> <p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo.

L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulano il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulano il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze

Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..

TABELLA "B"

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti.

... omissis ...

Economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il nuovo testo dell'art. 99 si applica anche alle controversie per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.

TABELLA "B"

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti

ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

1 ^a 2 ^a 3 ^a Categoria e Provinciale Calcio a Cinque		CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA – PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5
A	€ 44.000	€ 93.000
B	€ 26.000	€ 62.000
I Div	€ 13.000	€ 26.000
II Div	€ 8.000	€ 16.000

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

A	€ 31.000	€ 83.000
B	€ 16.000	€ 41.500
I Div	€ 8.000	€ 16.000
II Div	€ 5.500	€ 8.000